

N. 00274/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00097/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2015, proposto da:

Agreppino Valente, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della Federazione degli Ordini degli Ingegneri della regione Abruzzo;

Maurizio Vicaretti, in proprio e nella sua qualità di Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara;

Elio Masciovecchio, in proprio e nella sua qualità di Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di L'Aquila;

Nicola Centofanti, in proprio e nella sua qualità di Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti;

Alfonso Marcozzi, in proprio e nella sua qualità di Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Agostino Russo, con domicilio eletto presso lo stesso in Pescara, Via Marco Polo 3;

contro

Comune di Bussi Sul Tirino, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti - Pescara, in persona del Rettore p.t.;

Centro Internazionale di Ricerca SCUT - Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti – Pescara, in persona del Direttore p.t.;

non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio diniego formatosi sull'istanza presentata dai ricorrenti al Comune di Bussi sul Tirino per l'accesso agli atti di convenzione stipulati tra il Comune stesso e l'Università D'Annunzio per la progettazione dei piani di ricostruzione degli ambienti territoriali nonché agli atti relativi alla determinazione dei compensi erogati alla suddetta Università.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 il dott. Alberto Tramaglino e udito per le parti i difensori l'avv. Agostino Russo per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Federazione e gli Ordini ricorrenti espongono di aver presentato al Comune resistente in data 3 febbraio 2015 istanza di accesso agli atti relativi all'affidamento all'Università controinteressata dell'incarico di progettazione dei piani di ricostruzione di cui all'art. 14, co. 5bis, d.l. 3972009, a cui nel termine di legge non ha fatto seguito alcun riscontro.

Viene quindi chiesto in questa sede l'accertamento del loro diritto a prendere visione e ad estrarre copia degli atti oggetto della richiesta.

Il Collegio ritiene pacifici tanto la legittimazione quanto l'interesse degli istanti ad accedere agli atti in questione, e ciò in base al rilievo che l'istanza è stata formulata "onde esperire gli opportuni rimedi giudiziali a tutela delle proprie posizioni di interesse ..." alla luce della sentenza 22 maggio 2014 n. 476 (che non risulta appellata) con cui il TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, su ricorso dell'Ordine nazionale degli Ingegneri ed all'esito del giudizio incidentale presso la Corte di Giustizia UE definito con Ordinanza della Decima Sezione in data 20 giugno 2013, ha annullato gli atti con cui due Comuni (diversi da quello oggi resistente) avevano affidato all'Università "Gabriele D'Annunzio" incarichi inerenti i suddetti piani.

Va infatti ritenuto che non sia consentito in questa sede verificare ammissibilità e ricevibilità delle eventuali azioni che le parti ricorrenti intraprenderanno all'esito dell'accesso agli atti di affidamento, assumendo invece rilievo l'evidente collegamento delle posizioni soggettive della categoria professionale che fa capo agli Ordini ricorrenti con gli atti che regolano un affidamento che si assume effettuato in violazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia.

Sussiste quindi l'interesse a conoscere il contenuto degli atti di affidamento nei termini chiariti nell'istanza.

Il ricorso va quindi accolto con conseguente dichiarazione del diritto dei ricorrenti ad accedere agli atti di cui alla richiesta rimasta inevasa.

Va di conseguenza ordinato al Comune di Bussi sul Tirino di consentire che i ricorrenti prendano visione dei predetti documenti e ne estrarrebbero copie.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura complessiva di Euro 2.000(duemila), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie con le conseguenze specificate in motivazione. Spese di giudizio a carico del Comune resistente quantificate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Alberto Tramaglino, Consigliere, Estensore

Massimiliano Ballorini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)